



Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010

Versione 02/01.24

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2024



Art. 1

Finalità

- 1 Per favorire la realizzazione di specifiche attività di ricerca, l'Università San Raffaele Roma può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
- 2 I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2

Ambiti di applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11/03/2005) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della legge 240/2010), le regole di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (di seguito ricercatori).

Art. 3

Contratto per ricercatore

- 1 Il contratto per ricercatore è un contratto di durata complessiva massima di sei anni, non rinnovabile, riservato a candidati in possesso di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
- 2 L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4

Disciplina generale

- 1 Gli obblighi di didattica, nelle differenti forme previste per il suo svolgimento, dei ricercatori a tempo determinato devono essere svolti nel corso dell'anno accademico oggetto dell'ultima programmazione didattica approvata prima della presa di servizio. Qualora tuttavia la presa di servizio avvenga nel corso dell'anno accademico e successivamente all'approvazione della programmazione didattica, i compiti didattici del ricercatore saranno determinati dal Dipartimento di afferenza dello stesso, sentiti i corsi di studio interessati, in proporzione alla porzione residua di anno accademico. In tale ipotesi, il ricercatore deve comunque assicurare lo svolgimento della totalità delle ore di didattica previste nel contratto di lavoro di cui all'art. 11.

Art. 5

Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

- 1 Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere



finanziati o cofinanziati da altri soggetti pubblici e privati, previa stipula da parte dell'Ateneo di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.

- 2 La procedura di selezione per l'attribuzione del contratto è adottata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico in coerenza con il fabbisogno rappresentato dal Dipartimento. Alla discussione e deliberazione della proposta di selezione non può presenziare chi ritiene di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi o ne è personalmente interessato, anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.
- 3 La proposta del Senato Accademico contiene i seguenti elementi necessari:
 - a) la specifica attività di ricerca;
 - b) le motivazioni di carattere scientifico che determinano l'esigenza del reclutamento del ricercatore a tempo determinato;
 - c) il settore concorsuale, ovvero gruppo scientifico-disciplinare, e un eventuale profilo mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) la sede di svolgimento delle attività o le sedi in caso di svolgimento di attività su più strutture.
- 4 La stipula del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, né costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 9, legge 240/2010. Il conferimento del contratto è incompatibile con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
 - b) con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
 - c) con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Art. 6

Modalità di selezione

- 1 L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2 La selezione è svolta da una Commissione nominata con provvedimento rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
- 3 La Commissione è composta da tre professori di prima o seconda fascia, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare, o in mancanza, al macrosettore oggetto della selezione; in ogni caso, almeno un membro deve appartenere a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando. Almeno due componenti devono essere esterni, da individuarsi fra docenti in servizio presso atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti ad un ruolo equivalente a quello necessario per far parte della Commissione. I Commissari devono essere inseriti nella lista degli aspiranti commissari ASN per il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, ovvero essere in possesso dei requisiti di cui alla Delibera Anvur, nr. 132 del 13 settembre 2016.
- 4 Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere pari opportunità di genere, le modalità di composizione della Commissione devono garantire al genere meno rappresentato la possibilità di



ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di Commissione.

- 5 La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. Essa svolge i lavori alla presenza di tutti i membri, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i membri.
- 6 Nella nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dal codice etico dell'Università San Raffaele Roma. Prima dell'avvio della valutazione, i Commissari sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri Commissari e con i candidati.
- 7 La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 8 La valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla Commissione durante la prima riunione della stessa e resi noti ai candidati prima della valutazione, attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo.
- 9 La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN.
- 10 A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
- 11 I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera. In tale ipotesi, i candidati dovranno dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua straniera specificata nel bando di selezione.
- 12 La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la relativa attribuzione dei punteggi avviene in conformità ai criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al precedente comma.
- 13 All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.
- 14 Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo.
- 15 Ai fini della trasparenza amministrativa, gli atti della procedura vengono pubblicati per un periodo di 120 giorni.

Art. 7

Chiamata del ricercatore

- 1 Il Dipartimento procede, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento.
- 2 La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il contratto di lavoro per ricercatore a tempo determinato tra il vincitore e



l'Ateneo deve essere stipulato nel termine perentorio di novanta giorni dal decreto rettorale di approvazione degli atti.

- 3 Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il Dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

Art. 8

Contenuto del bando di selezione

- 1 Il bando di selezione, cui deve essere garantita la massima pubblicità, contiene in forma sintetica:
 - a) il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
 - b) l'oggetto e la durata del contratto;
 - c) l'indicazione delle specifiche attività di ricerca;
 - d) le ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle differenti forme previste;
 - e) il settore concorsuale, ovvero il gruppo scientifico-disciplinare, e un eventuale profilo mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - g) l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - h) l'eventuale indicazione circa la modalità di svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica;
 - i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
 - j) il trattamento economico e previdenziale;
 - k) la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;
 - l) la modalità di selezione;
 - m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - n) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
 - o) l'impegno didattico complessivo;
 - p) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e, per quanto possibile, delle pubblicazioni.

Art. 9

Requisiti e condizioni per partecipare alle selezioni

- 1 Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati aventi i requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 3.
- 2 Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano fruito, per almeno un triennio, dei contratti per ricercatore a tempo determinato in tenure track.
L'esclusione non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi del vecchio testo dell'art. 24 della Legge 240/2010 (articolo 14, nuovo comma 6-undecies, del decreto legge n. 36/2022).



Art. 10

Durata dei contratti

- 1 La durata complessiva dei contratti per ricercatore a tempo determinato è di sei anni. Il contratto non è prorogabile né rinnovabile.
- 2 Ai fini della durata del contratto, il periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità è computato nell'ambito della durata del contratto. Il ricercatore può chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità o di paternità.
- 3 Nell'ambito delle risorse disponibili, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di durata del contratto, può chiedere di essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. In merito alle condizioni per la valutazione e alla relativa procedura si rinvia a quanto previsto dalla normativa statale e dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010.
- 4 In caso di esito positivo della valutazione, alla scadenza del contratto, ordinaria o, se del caso, prorogata, in ragione del congedo di maternità o paternità, oppure conseguente alla valutazione anticipata, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati, secondo la tempistica definita dal Consiglio di Amministrazione.
- 5 Per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022, coloro che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato junior e che stipulano un contratto da ricercatore a tempo determinato in tenure track, possono chiedere il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento, di un periodo di servizio pari a tre anni. La loro valutazione ai fini della chiamata in ruolo di professore di seconda fascia non può comunque svolgersi prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
- 6 Per lo stesso periodo di cui al precedente comma, coloro che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca e che stipulano un contratto da ricercatore a tempo determinato in tenure track, possono chiedere il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento, di un periodo di servizio pari a due anni.

Art. 11

Oggetto dei contratti

- 1 I contratti indicano le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
- 2 Nei contratti è specificato il regime di impegno (tempo pieno o definito) e l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 12

Rapporto di lavoro

- 1 La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
- 2 Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività



annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.

- 3 La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.
- 4 Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l'attività.

Art. 13

Trattamento economico

- 1 Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ai sensi dell'art. 24, c. 8, della legge 240/2010. 2. Ai ricercatori compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
- 2 Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14

Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1 I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i rapporti di lavoro subordinati stipulati con l'Università San Raffaele Roma S.r.l.

Art. 15

Cambiamento di sede

- 1 In caso di cambiamento di sede, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti con l'accordo del committente di ricerca

Art. 16

Norme finali

- 1 Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle selezioni per ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) bandite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.